

# COMUNE DI MAGLIONE

## PROVINCIA DI TORINO

Telefono 0161/400123 – fax 0161/400257

Piazza XX Settembre n. 4 - MAGLIONE

COPIA

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 14 del 9 aprile 2014

---

**OGGETTO: Attivazione procedura buoni lavoro (voucher) per l'esecuzione di attività lavorative occasionali accessorie.**

---

L'anno duemilaquattordici, addì nove del mese di aprile, alle ore 15,00, nella sala delle adunanze, convocata a norma di legge, si è riunita la Giunta Comunale, della quale sono membri i Signori:

1. **ROSSO Mirco**
2. **FERRARO Pier Giacomo**
3. **SANTIA' Gianfranco**
4. **VILETTO Giacomo**
5. **VILETTO Paolo**

Risultano assenti i Sigg.ri: FERRARO Pier Giacomo - VILETTO Paolo

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Carlo BOSICA, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor ROSSO Mirco, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 14 DEL 09.04.2014**

**OGGETTO: Attivazione procedura buoni lavoro (voucher) per l'esecuzione di attività lavorative occasionali accessorie.**

Sulla proposta della presente deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.L.gs. 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile Area Amministrativa  
F.to Maura Vaudagna

Sulla presente proposta di deliberazione di esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

Il Responsabile Area Contabile  
F.to Maura Vaudagna

### **LA GIUNTA COMUNALE**

**PREMESSO CHE:**

- per prestazioni di lavoro occasionale accessorio si devono intendere attività lavorative di natura meramente occasionale e accessoria, non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ma mere prestazioni definite con la sola finalità di assicurare le tutele minime previdenziali e assicurative in funzione di contrasto a forme di lavoro nero e irregolare;
- in base all'art. 70 del D. lgs. n. 276/2003 così come sostituito dalla Legge 28.06.2012, n. 92 che ne ha ampliato l'ambito di applicazione, gli enti locali possono utilizzare lavoro occasionale ed accessorio nell'ambito di tutti i settori con eccezione delle attività agricole;

Ritenuto, alla luce delle nuove norme di lavoro occasionale di tipo accessorio, di poter fronteggiare con esso alle esigenze contingibili che dovessero verificarsi sul territorio, ampliando nel contempo le opportunità di impiego e di integrazione del reddito per i soggetti più "deboli" appartenenti alla propria comunità;

Richiamati in particolare:

- la legge delega n. 30/2003 (art. 4 c. 1 lettera d);
- il d. lgs. n. 267/2003 (artt. 70-73)
- la legge n. 33/2009
- la legge n. 191/2009 (Finanziaria 2010), che ha apportato significative modifiche all'art. 70 D. Lgs. 276/03 in merito al campo di applicazione del lavoro occasionale accessorio, inserendo ulteriori attività ed ampliando la platea di possibili committenti e prestatori e con il comma 149 sancisce che il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte degli Enti Locali è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e del patto di stabilità interno;

- il decreto legge 225/2010 (Milleproroghe 2011), convertito in L. 10/2011, il quale ha prorogato al 31 marzo 2011 l'utilizzabilità dei voucher (buoni lavoro) per le prestazioni di lavoro accessorio. (art. 70 comma 1 e 1-bis del D. Lgs. 276/03);
- la legge n. 92/2012;

Dato atto che in base alla normativa attuale i prestatori che possono accedere al lavoro occasionale accessorio con l'esclusione, per la committenza pubblica, delle attività agricole sono i disoccupati, inoccupati, lavoratori autonomi o subordinati, full-time o part-time, pensionati, studenti, percettori di prestazioni a sostegno del reddito;

Considerato che i predetti prestatori possono essere cittadini italiani o appartenenti ad uno Stato dell'Unione Europea ed infine cittadini extracomunitari, purché in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per lo studio o, nei periodi di disoccupazione, in possesso di un permesso di soggiorno per "attesa occupazione". Le prestazioni occasionali accessorie non consentono né il rilascio né il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai cittadini extracomunitari.

Dato atto che:

- per il prestatore l'attività lavorativa di natura occasionale accessoria non deve dare luogo a compensi superiori a 5.050 Euro netti, nel corso di un anno solare, da parte di ciascun singolo committente. Di conseguenza, il limite di importo lordo per il committente è di 6.740 Euro;
- per i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito (cassintegrati, lavoratori in mobilità, titolari di disoccupazione ordinaria e di disoccupazione speciale per l'edilizia) il limite economico dei compensi derivanti dallo svolgimento di prestazioni di natura occasionale accessoria è di 3.000 euro per anno solare (da intendersi per il prestatore come netto, pari a 4.000 euro lordi per il committente).

Considerato che il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio avviene attraverso il meccanismo dei "buoni", il cui valore nominale è pari a 10 Euro, comprensivo della contribuzione a favore della gestione separata INPS, che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore, di quella in favore dell'INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni e di un compenso al concessionario (Inps), per la gestione del servizio;

Dato atto, pertanto, che il valore netto del voucher da 10 Euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, a favore del prestatore, è quindi pari a 7,50 Euro;

Considerato che il compenso per le prestazioni di lavoro occasionale accessorio deriva, comunque, da un accordo tra le parti e che, pertanto, il committente ed il prestatore adotteranno un criterio di corrispondenza tra prestazione e retribuzione attraverso i buoni, di tipo orario, giornaliero o a forfait secondo la tipologia di prestazione effettuata, definendo comunque in linea di massima in un'ora di lavoro il valore di un voucher;

Dato atto che:

- l'utilizzo dei lavoratori avverrà secondo criteri di rotazione, tenendo conto delle capacità e competenza del prestatore di lavoro così come espresse nel curriculum ed accertate tramite colloquio di valutazione, oltre che della situazione e sociale segnalata dai servizi sociali;

- che l'offerta di disponibilità non vincola in alcun modo l'Amministrazione nella scelta del prestatore occasionale e l'avvio delle chiamate sarà a discrezione dell'Ente e subordinata alla normativa di riferimento;

VISTI i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area Amministrativa e Contabile sulla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis, comma 1, D.L.gs. 267/2000;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con Legge 102/2009, che il seguente programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanzia pubblica;

Dato atto che in attuazione di quanto in premessa si provvederà all'assunzione di specifico impegno di spesa a favore dell'Inps per l'acquisto dei buoni lavoro, incaricando il Responsabile del Servizio Finanziario dell'attivazione della procedura di acquisizione dei voucher presso l'Inps;

## **DELIBERA**

1. Di approvare, per tutte le motivazioni e finalità esposte nelle premesse, l'utilizzo dei buoni lavoro (voucher), a fronte dell'esecuzione di attività lavorative da parte di percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito o di disoccupati (con esclusione degli inoccupati)
2. Di dare mandato al Servizio Finanziario l'adozione di ogni provvedimento nonché ad assumere l'impegno di spesa per l'acquisto dei buoni lavoro in argomento.
3. Di incaricare il Servizio Finanziario affinché attivi la procedura di acquisizione dei predetti voucher presso l'Inps.
4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d. lgs. 18 agosto 2000, n.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

L'ASSESSORE  
F.to SANTIA' Gianfranco

IL PRESIDENTE  
F.to Dott. ROSSO Mirco

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. BOSICA Carlo

---

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il giorno 06 MAG. 2014 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di affissione, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.L.vo 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. BOSICA Carlo

---

---

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  
(Art. 125 del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi \_\_\_\_\_ giorno della pubblicazione – ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. degli Enti Locali – D.lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. BOSICA Carlo

---

---

COPIA conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li 06 MAG. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, comma 3° del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000).  
Si certifica che la suesata deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del T.U. degli Enti Locali – D.lgs. n. 267/2000.

(Art. 134, comma 4° del T.U. degli Enti Locali – con D.Lgs. n. 267/2000)  
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000.

Li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale